



Struttura Territoriale Lombardia Piemonte Liguria
Sede di Milano

Corso
La manovra finanziaria 2011

LA MANOVRA FINANZIARIA 2011

Docente dott.ssa Patrizia Ruffini

Milano
2 novembre 2011



SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
SCUOLA INTERREGIONALE LOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA

LA MANOVRA FINANZIARIA 2011

1^a giornata

Obiettivi: illustrare i cambiamenti della finanza locale alla luce delle manovre approvate nel corso del 2011.

Milano, 2 novembre 2011

Fase di numerose modifiche alle regole:

La riforma federalista...



Federalismo fiscale:

1. Demaniale (dlgs 85/10)
2. Roma capitale (dlg 156/10)
3. Fabbisogni standard (dlgs 216/10)
4. Municipale (dlgs 23/11)
5. Regionale (dlgs 68/11)
6. Rimozione squilibri (dlgs 88/11)
7. Armonizzazione bilanci (dlg 118/11)
8. Premi e sanzioni (dlgs 149/11)



Schema di dlgs recante disposizioni integrative e correttive dei:

- dlgs 216/10,
- dlgs 23/11,
- dlgs 68/11
- dlg 118/11.



Provvedimenti attuativi dei decreti legislativi

Fase di numerose modifiche alle regole
Le manovre estive e non solo ...



Decreti legge estate 2011:

- Il decreto sviluppo dl 70/2011
- La manovra correttiva di luglio dl 98/2011
- La manovra correttiva bis dl 138/2011



Disegni di legge di riforma della costituzione

approvati dal cdm 8 settembre 2011

- Pareggio di bilancio
- Abolizione enti intermedi

3

Fase di numerose modifiche alle regole
La manovra finanziaria e non solo ...



Ddl legge di stabilità 2012

approvato dal cdm il 14 ottobre 2011



Ulteriore decreto sviluppo?

4

Alcune delle misure contenute nella lettera che il governo ha inviato all'Europa sulla tenuta del sistema economico e finanziario del Paese



Attendiamo il provvedimento normativo con le misure contenute nella lettera

Maxiemendamento alla legge di stabilità?

5

Alcune delle misure contenute nella lettera all'Europa

Recupero del Mezzogiorno: “Nei prossimi 4 mesi – promette il governo - è prioritario aggredire con decisione il dualismo Nord-Sud che storicamente caratterizza e penalizza l'economia italiana. A riguardo, l'esecutivo è intenzionato a utilizzare pienamente i fondi strutturali, impegnandosi in una loro revisione globale, inclusi quelli per lo sviluppo delle infrastrutture, allo scopo di migliorarne l'utilizzo e ridefinirne le priorità in stretta collaborazione con la Commissione Europea”.

Liberalizzazione dei servizi pubblici locali. In quest'ambito “verranno rafforzati i presidi a tutela della concorrenza, con l'introduzione a livello nazionale di sistemi di garanzia per la qualità dei servizi nei comparti idrico, dei rifiuti, dei trasporti, locali e nazionali e delle farmacie comunali, seguendo rispettivamente questa sequenza temporale: 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi e 12 mesi”.

Liquidità per le imprese. L'esecutivo pensa anche a “un sistema di certificazione di debiti delle Pubbliche amministrazioni locali nei confronti delle imprese, al fine di consentire lo sconto e il successivo pagamento da parte delle banche, in conformità alle procedure di calcolo Eurostat e senza impatto addizionale sull'indebitamento della Pubblica Amministrazione”. 6

Alcune delle misure contenute nella lettera all'Europa

Zone a burocrazia zero. In tutto il territorio nazionale in via sperimentale per tutto il 2013. Lo snellimento dei rapporti con la pubblica amministrazione saranno le premesse per una generale modernizzazione del comparto: "La pubblica amministrazione – si legge nella lettera - è un volano fondamentale della crescita. Stiamo creando le condizioni perché la pubblica amministrazione sia pronta ad accompagnare la ripresa, svolgendo una funzione di servizio allo sviluppo e non di zavorra burocratica. Ecco perché la semplificazione, la trasparenza e la meritocrazia sono fondamentali". In aggiunta ai provvedimenti già istituiti dal ministro Brunetta, "per rendere più efficiente, trasparente, flessibile e meno costosa la pubblica amministrazione tanto a livello centrale quanto a livello degli enti territoriali (oltre al vigente blocco del turnover del personale) renderemo effettivi – spiega il governo alla Ue - con meccanismi cogenti/sanzionatori: a. la mobilità obbligatoria del personale; b. la messa a disposizione (Cassa Integrazione Guadagni) con conseguente riduzione salariale e del personale; c. il superamento delle dotazioni organiche".

7

Alcune delle misure contenute nella lettera all'Europa

Infrastrutture ed edilizia. "il Governo - si legge - solleciterà una maggiore partecipazione degli investitori privati, definendo entro il 31 dicembre 2011 standard contrattuali tipo che facilitino il ricorso al project financing".

Finanza pubblica. "Un disegno di legge (la cui approvazione è in corso proprio in questi giorni presso la Camera dei deputati) di riforma degli articoli della costituzione relativi alla libertà di iniziativa economica e alla tutela della concorrenza, nonché alla riforma della pubblica amministrazione in funzione della valorizzazione dell'efficienza e del merito".

Debito pubblico - "Entro il 31 dicembre - si legge ancora nella lettera - il governo affiderà l'elaborazione di un piano organico per l'abbattimento del debito attraverso anche le dismissioni ad una commissione ristretta di personalità di prestigio, in collaborazione con gli Enti territoriali e con le principali istituzioni economiche e finanziarie nazionali ed internazionali.

8

Alcune delle misure contenute nella lettera all'Europa

Riforma dell'architettura costituzionale dello Stato. Nella lettera si promette sarà varata entro i prossimi 6-12 mesi, attraverso un "disegno di legge (già approvato in prima lettura alla Camera) sulla modifica dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione al Parlamento nazionale al fine di garantire una maggiore partecipazione giovanile alla vita politica", nonché "due disegni di legge (all'esame del Parlamento) di riforma complessiva dell'organizzazione dei vertici delle istituzioni politiche, con particolare riferimento alla riduzione significativa del numero dei parlamentari, all'abolizione delle province, alla riforma in senso federale dello Stato, alla maggiore efficienza dei meccanismi decisionali e al rafforzamento del ruolo dell'esecutivo e della maggioranza". Per la riduzione del costo degli apparati istituzionali la previsione è quella di realizzare, entro il 2012, "una razionalizzazione e soppressione delle Province e la riallocazione delle funzioni delle Province alle Regioni o ai Comuni, in modo da assicurare un significativo snellimento dei relativi apparati burocratici e degli organi rappresentativi".

9



novembre



Entro il 30 novembre gli enti locali devono deliberare l'assestamento del bilancio di previsione 2011

10



Analisi novità da:

Manovra correttiva DL 98/2011
(in vigore dal 6 luglio), convertita dalla L 111/2011

Manovra correttiva DL 138/2011
(in vigore dal 13 agosto), convertita dalla L 148/2011

Decreto premi e sanzioni DLGS 149/2011
in vigore dal 5 ottobre

11



12

Importo della manovra

Nel **2012** lo sforzo finanziario richiesto ai comuni soggetti al patto di stabilità interno sale da **4 a 6,7 miliardi** (2,5 di tagli dei trasferimenti e 4,2 come manovra sull'obiettivo)

Nel 2013 diventano 7 (2,5 di tagli dei trasferimenti e 4,5 come manovra sull'obiettivo)

MANOVRE A CARICO DEI COMUNI ANNI 2011-2014 (valori in miliardi)

Manovre \ anni	2011	2012	2013	2014
DL 112/2008	+2,5 P	+2,5 P	+2,5 P	+2,5 P
DL 78/2010	- 1,5 T	- 2,5 T	- 2,5 T	- 2,5 T
DL138/2011		+1,7 P	+2,0 P	+2,0 P
Totale	+ 4,0	+ 6,7	+ 7,0	+ 7,0

LEGENDA P: manovra sul PSI; T: manovra sui trasferimenti o risorse devolute dallo Stato

13

Restituzioni spazi finanziari per l'anno 2012

Maggiori entrate derivanti dall'attuazione della riforma dell'energia (cosiddetta Robin Tax) sono destinate alla riduzione degli interventi sul Patto di stabilità. La distribuzione tra i comparti avverrà tramite un decreto del MEF, d'intesa con la Conferenza unificata .

Valori in milioni di euro

	Manovra 2012	Stima Robin Tax	Manovra 2012 dopo Robin Tax
Regioni statuto ordinario	1.600	480	1.120
Autonomie speciali	2.000	600	1.400
Province	700	210	490
Comuni > 5.000 ab.	1.700	510	1.190
Totale	6.000	1.800	4.200

Patto di stabilità interno per i comuni

- A partire dal 2012 sono posti a carico dei comuni ulteriori “sacrifici” per 1,7 miliardi
- Una ulteriore norma prevede la possibilità di destinare le maggiori entrate derivanti dall’attuazione della riforma dell’energia (cosiddetta Robin Tax), alla riduzione degli interventi sul patto di stabilità: risparmio possibile 510 milioni
- Da tener presente, però, che i comuni per beneficiare della riduzione devono aver istituito il **Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011** (art. 1, comma 12-quater, D.L. n. 138/2011)



15

Patto di stabilità interno per i comuni

Per calcolare gli obiettivi di Patto assegnati al singolo comune occorrerà attendere l’aggiornamento delle regole introdotte dalla manovra dello scorso anno.

16

Come si calcola il saldo programmatico 2012? Una stima

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 - PRIME SIMULAZIONI

Media della spesa corrente 2006/2008	195.557.053,3
Taglio dei trasferimenti erariali previsto per l'esercizio 2011 decreto 9 dicembre 2010	5.620.944,3
TAGLIO 2012 = 66,66667%	3.747.296,2
	2012
Percentuali di riduzione sulle spesa corrente	15,968648%
Saldo obiettivo	31.227.817
Taglio dei trasferimenti erariali	9.368.241
Sterilizzazione del taglio dei trasferimenti dal saldo obiettivo	21.859.576
	2012
OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINANZIARIO	21.859.576
OBIETTIVO ANTE MANOVRA CORRETTIVA	18.009.747

Patto 2011-2013 (legge di stabilità 2011)

Obiettivi di competenza mista - PATTO DI STABILITÀ INTERNO 2011-2013
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008

		2006	2007	2008
FASE I	SPESE CORRENTI - Impegni Titolo 1	500	505	520
		<i>media</i>		
	Spesa media 2006/2008			508
		2011	2012	2013
	Percentuale di riduzione sulla spesa corrente media	11,4%	14%	14%
	Saldo obiettivo determinato come % sulla spesa media	58,0	71,2	71,2
FASE II	Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 14, c. 2, D. L. 78/2010)	21	35	35
	Sterilizzazione del taglio dei trasferimenti dal saldo obiettivo	37,0	36,2	36,2
FASE III		2011		
	Saldo obiettivo per il 2011, così come calcolato con le vecchie regole (art. 77-bis, D.L. 112/2008)	15		
	Determinazione del fattore correttivo pari al 50% della differenza tra nuovo e vecchio obiettivo	11		
	Sterilizzazione del fattore correttivo dal saldo obiettivo	26		
		2011	2012	2013
	OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINANZIARIO	26,0	36,2	36,2
	OBIETTIVO STRUTTURALE DI SALDO FINANZIARIO	0	0	0

18

Bonus

- **Esclusione dai vincoli di finanza pubblica delle spese effettuate a valere sulla quota** del Fondo infrastrutture (totale 250 milioni di euro nel 2013 e altrettanti nel 2014) da destinare ad investimenti infrastrutturali **assegnata** agli **enti** che procedono, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, alla **dismissione** di **partecipazioni** azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, escluso il servizio idrico (art. 5 del D.L. n. 138/2011).

19

I criteri di virtuosità

Sono introdotti criteri di virtuosità, basati su **9 indicatori**:

1	Il rispetto del patto di stabilità,
2	L'autonomia finanziaria,
3	Il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale,
4	L'effettiva partecipazione alla lotta all'evasione fiscale,
5	L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, in relazione al n. di dipendenti sulla popolazione, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni, all'ampiezza del territorio (tenendo conto delle variazioni rispetto all'inizio del mandato),
6	L'equilibrio di parte corrente,
7	La capacità di riscossione delle entrate correnti,
8	La convergenza fra spesa storica e costi e fabbisogni standard,
9	Le dismissioni delle partecipazioni societarie.

20

I criteri di virtuosità

- Sono annunciati, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio ai fini dell'esercizio delle funzioni fondamentali, ulteriori **indicatori qualitativi e quantitativi relativi agli output dei servizi resi**, utilizzando anche come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta con il miglior rapporto qualità-costi.
- Sono altresì previsti **coefficienti di correzione** per tener conto del **miglioramento realizzato dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti**.

21

I criteri di virtuosità

- La manovra bis (art. 3, comma 4 del D.L. n. 138/2011) aggiunge **l'adeguamento** di comuni, province e regioni all'obbligo di adattare, entro il termine del 12 agosto 2012 (un anno dall'entrata in vigore del decreto legge), gli **ordinamenti locali al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere**, ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge

22

I criteri di virtuosità

Inoltre sono stati ulteriormente integrati i criteri di virtuosità: l'articolo 1, comma 13, inserisce l'attribuzione del servizio di trasporto pubblico con procedura ad evidenza pubblica, tra i criteri di virtuosità.

23

I criteri di virtuosità nel 2012

- I supervirtuosi dovranno conseguire un obiettivo strutturale pari a zero, per cui saranno esclusi dal contributo della manovra, compresa quella decisa con il correttivo estivo dello scorso anno relativamente al Patto (art. 14 D.L. n. 78/2010).
- Il loro conto sarà invece posto a carico dei restanti enti del comparto, sui quali graverà un ulteriore appesantimento del taglio.
- La norma prevede inoltre per il 2012 una riduzione di 200 milioni (da ripartire con le regioni) per effetto dell'applicazione della virtuosità.

24

I criteri di virtuosità nel 2012

ESIGENZA DI SEMPLIFICAZIONE

- rispetto del patto di stabilità
- autonomia finanziaria
- equilibrio di parte corrente
- rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate

rinvio dell'applicazione dei restanti parametri di virtuosità (fabbisogni standard, lotta all'evasione, copertura costi dei servizi a domanda individuale, spese per il personale, dismissioni patrimonio mobiliare) agli anni 2013 e seguenti.

25

Estensione del patto di stabilità

- A partire **dal 2013**, la manovra *bis* (articolo 16, comma 31 del D.L. n. 138/2011) prevede il secco **assoggettamento dei comuni con più di mille abitanti al Patto di stabilità**.
- Analogamente **dal 2014** anche le **unioni costituite con i comuni con popolazione fino a mille abitanti** saranno soggette ai vincoli di finanza pubblica, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione (articolo 16, comma 5 del D.L. n. 138/2011).

Per cui tutti i comuni saranno assoggettati, dal 2014, al patto di stabilità interno.

26

Patto regionalizzato 2012

Dal 2012 entrerà in vigore un nuovo **patto regionalizzato**:

- deve rispettare i criteri europei nella individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo
- la regione risponderà del mancato raggiungimento dell'obiettivo, attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo, in misura pari all'importo sfiorato
- sono confermate le sanzioni, il monitoraggio a livello centrale e il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione degli obiettivi "regionalizzati"
- modalità attuative rinviate ad un decreto del Ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 novembre 2011

27

Sanzioni

Fra le **misure antielusive** debutta la **sanzione pecuniaria personale**:

- a carico degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario, di ammontare pari fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento dell'elusione per i primi e fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri fiscali e previdenziali) per i secondi
- sarà stabilita dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti nei casi in cui accertino che il rispetto del patto è stato raggiunto mediante imputazioni contabili "scorrette" o attraverso altre forme elusive

28

Sanzioni (Circ. 11/2011)

Sul punto il MEF con la circolare n. 11/2011 invitava già gli enti a procedere ad una corretta contabilizzazione delle concessioni e riscossioni crediti evitando illegittime traslazioni di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate.

Inoltre, le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle risorse e delle spese escluse dai vincoli, così come precisato nella circolare

- Una ulteriore disposizione sancisce inoltre la **nullità dei contratti e degli atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno**, posti in essere a partire dal 6 luglio, data di entrata della manovra di luglio

29

Problemi

- **Freno agli investimenti**
- **Smaltimento residui passivi**
- **Ritardo nei pagamenti alle imprese**

30

Sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio 2011-2013 disciplinato dalla legge di stabilità 2011 (art. 1, commi 119, 120 e 121 della L. n. 220/2010) prevede nel solo anno successivo allo sfioramento le seguenti sanzioni:

- taglio dei **trasferimenti** statali in misura pari allo scostamento rispetto all'obiettivo;
- divieto di **impegnare** spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dell'ultimo triennio;
- divieto di ricorrere **all'indebitamento**;
- blocco delle **assunzioni**;
- riduzione del 30% delle **indennità** di funzione e dei gettoni di presenza rispetto all'importo risultante al 30 giugno 2008.

31

Sistema sanzionatorio

Taglio dei trasferimenti statali - La riduzione dei trasferimenti ragguagliata al valore dello sfondamento è operata dal Ministero dell'Interno a valere sui trasferimenti destinati all'ente, con esclusione dei trasferimenti relativi all'onere di ammortamento dei mutui, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Economia, entro il 30 maggio. In caso di incapienza dei trasferimenti la differenza verrà recuperata negli anni successivi. Se l'ente non trasmette la certificazione finale del patto di stabilità si procede all'azzeramento delle entrate dallo Stato. Da tener presente che, a seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti, la sanzione del taglio si applica al fondo sperimentale di riequilibrio e, dal 2014, al fondo perequativo (articolo 20, comma 16 del D.L. n. 98/2011)₃₂

Sistema sanzionatorio

Vincoli impegni di spesa corrente - Gli impegni di spesa corrente non possono superare l'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Il triennio da prendere in considerazione è quello precedente all'anno di applicazione della sanzione; per cui l'ente inadempiente al patto 2011, nel 2012 non può impegnare più della spesa media 2009-2011.

Il limite degli impegni di spesa non può essere superato neppure per introitare contributi assegnati da altri enti da destinare in maniera vincolata su capitoli di spesa corrente (deliberazione n. 21/2011 della Corte dei conti del Piemonte).

33

Sistema sanzionatorio

Divieto di assunzione di mutui - I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento del patto dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 121).

34

Sistema sanzionatorio

Divieto assunzioni di personale – Il divieto di assunzioni abbraccia il personale di ruolo e a tempo determinato, i co.co.co. e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale). Sono inoltre vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco.

Riduzione indennità degli amministratori - Sono ridotte del 30% le indennità di funzione (sindaco, presidente della provincia, assessori e presidenti dei consigli) e dei gettoni di presenza (consiglieri) rispetto al valore risultante alla data del 30 giugno 2008.

35

Le sanzioni – Le novità del decreto premi e sanzioni

- un tetto alla sanzione relativa al taglio delle risorse statali: la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo è pari all'importo sfiorato rispetto all'obiettivo e comunque per un importo non superiore al 3% delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

36

Le sanzioni – Le novità del decreto premi e sanzioni

- La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per gli interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;
- il riferimento per il taglio del 30% delle indennità all'importo percepito al 30 giugno 2010.

37

I premi

Il sistema premiante consiste in una **riduzione** degli obiettivi annuali richiesti agli enti.

L'ammontare della riduzione è pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito da province e comuni inadempienti al patto di stabilità interno.

Il premi e sanzioni (articolo 7, comma 4) modifica i premi per cui l'importo complessivo è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

38

Patto regionale – quadro vigente nell'anno 2011

- patto regionale orizzontale
- patto regionale verticale

Patto regionale orizzontale - Le regioni possono integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale in relazione alla situazione finanziaria del proprio territorio, seguendo i criteri operativi definiti con il decreto del Mef 6 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2011.

39

Patto regionale orizzontale

- i comuni e le province che prevedono di conseguire nel 2011 un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale comunicano alle regioni (e alle province autonome), all'Anci e all'Upi regionali, entro il 15 ottobre, l'importo degli "spazi finanziari" potenzialmente da cedere nell'anno e le modalità di recupero nel biennio successivo;
- i comuni e le province che prevedono di conseguire un differenziale negativo comunicano agli stessi soggetti entro lo stesso termine l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'anno in corso e le modalità di recupero nel biennio successivo;

40

Patto regionale orizzontale

- se gli enti locali non effettuano comunicazioni sono esclusi dalla compensazione;
- se, a fine anno, gli enti conseguono un saldo superiore a un valore percentuale definito in sede di CAL (consiglio delle autonomie locali), rispetto al saldo obiettivo, sentite l'ANCI e l'UPI regionali e non hanno ceduto i loro spazi finanziari sono sanzionati con l'esclusione dal meccanismo del patto regionale dell'anno successivo;
- fra i criteri per rimodulare gli obiettivi, definiti in sede di CAL, sentite ANCI e UPI regionali, non è ammessa la spesa corrente di carattere discrezionale, mentre si devono privilegiare:

41

Patto regionale orizzontale

- le spese in conto capitale,
- le spese inderogabili,
- le spese capaci di incidere positivamente sul sistema economico;
- il patto orizzontale è un meccanismo per cui per ognuno dei tre anni il totale delle quote cedute è uguale al totale delle quote acquisite, così per ogni ente alla fine del triennio il totale delle quote cedute ed acquisite dà zero;
- le comunicazioni degli obiettivi rideterminati per ogni ente e per ciascun anno del triennio devono essere effettuate, entro il termine perentorio del 31 ottobre:
 - ✓ agli enti locali interessati;
 - ✓ all'ANCI e UPI regionali;
 - ✓ al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

42

Patto regionale verticale


- Le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il loro saldo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, di cui debbono farsi carico interamente peggiorando i propri obiettivi.
- Lo sforzo è premiato con lo svincolo di destinazione delle somme che la regione riceve dallo stato per un importo pari al doppio del bonus messo sul piatto.

45

Patto regionale verticale

- Entro il 30 aprile di ciascun anno (15 settembre per il 2011) gli enti locali devono dichiarare all'ANCI e all'UPI l'entità dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'anno. Le regioni hanno un termine di due mesi (31 ottobre per il 2011) per comunicare al MEF gli elementi informativi dettagliati per ciascun ente.

46



47

Addizionale comunale Irpef

- Dal 2012 i comuni potranno manovrare le addizionali Irpef fino al limite massimo di 0,8 punti percentuali, senza alcun tetto all'aumento annuale

48

Elementi innovativi nella gestione dell'add. irpef

“per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività” i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli **scaglioni di reddito** corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:

- da 0 a 15.000 euro;
- da 15.000,01 a 28.000 euro;
- da 28.000,01 a 55.000 euro;
- da 55.000,01 a 75.000 euro;
- oltre 75.000 euro.

49

Elementi innovativi nella gestione dell'add. irpef

è confermata la possibilità di istituire **soglia di esenzione** (comma 3-bis dell'articolo 1 del d.lgs. n. 360/1998), con le seguenti precisazioni:

- può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi, come quello da lavoro dipendente o da pensione. Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;

50

Elementi innovativi nella gestione dell'add. irpef

•deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'Irpef non è dovuta e, nel caso di **superamento del suddetto limite**, la stessa si applica all'importo totale.

Se un comune ha istituito un'aliquota dello 0,4%, con una soglia di esenzione fino a 8.000 euro, il contribuente con un reddito di 8.400 euro calcola l'addizionale comunale sull'intero importo di 8.400 euro, pari a 33,6 euro (e non 1,6). Nei comuni che avevano inteso l'esenzione come una no tax area si viene a determinare un aggravio per i contribuenti e un maggior gettito per le casse dell'ente.

51

I dubbi

Non è chiaro dalla lettura della norma se i comuni che sceglieranno gli scaglioni potranno applicare l'addizionale progressivamente come avviene per l'Irpef statale o se il livello di reddito deciderà l'aliquota unica per tutto l'ammontare.

Per esempio, se un comune ha i seguenti scaglioni:

•fino a 15.000 di reddito: aliquota 0,4%;

•da 15.001 a 28.000 di reddito: aliquota 0,6%;

come si applica l'addizionale su un reddito di 25.000

euro: $25.000 \times 0,6\% = 150$ euro;

$15.000 \times 0,4\% + 10.000 \times 0,6\% = 120$ euro.

Il nodo, in mancanza di chiarimenti interpretativi della norma, dovrà essere sciolto nel regolamento.

52

Il calendario per il 2012

I comuni possono procedere all'aumento o all'istituzione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (attualmente 31 dicembre 2011).

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006).

53

Il calendario per il 2012

L'acconto del 30% dell'addizionale è determinato prendendo la misura dell'addizionale (e della soglia di esenzione) dell'anno precedente, salvo che le misure per l'anno di riferimento siano già pubblicate sul sito del Mef entro il 31 dicembre precedente (art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 360/1998). **Pertanto i comuni che vogliono beneficiare dell'acconto del 30% già nel 2012 devono deliberare gli aumenti con un certo anticipo rispetto al 31 dicembre**, affinché il Ministero possa procedere alla pubblicazione della delibera prima della fine dell'esercizio.

54

Suggerimenti per stimare il gettito

Gli scaglioni di reddito per comune sono pubblicati, almeno fino all'anno d'imposta 2009, sul sito del Mef. È possibile scaricare i dati alla [pagina internet](#)

http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscali/taocale/distribuz_addirpef/sceltaregione.htm

55

Partecipazione dei comuni all'accertamento tributario

- Per il triennio 2012-2014, al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, la manovra innalza dal 50% **all'intero importo la quota assegnata ai comuni.**
- Per beneficiare di tale ulteriore premio occorre però aver istituito il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011.



56

Rafforzamento dei poteri dei Consigli tributari

E' previsto che:

- l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei comuni e dei **Consigli tributari** le dichiarazioni dei residenti e effettui la segnalazione prima dell'emissione dell'avviso di accertamento sintetico
- il Consiglio tributario e il comune, con riferimento agli accertamenti segnalati dall'Agenzia delle entrate, comunichino (entro 60 giorni) ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo
- il Consiglio tributario, e non solo il comune di domicilio fiscale del contribuente, sia tenuto a segnalare elementi integrativi delle dichiarazioni
- il Consiglio tributario abbia il potere di richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici

57

Vincoli sulle spese personale

Il calcolo del rapporto relativo all'incidenza del personale sulla spesa corrente dovrà abbracciare anche le spese sostenute dalle società partecipate.

Articolo 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010

E' **vietato** agli enti nei quali l'incidenza delle **spese di personale è pari o superiore al 40%** delle **spese correnti** di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La norma si applica a partire dal **1 gennaio 2011**, con riferimento alle cessazioni avvenute nell'anno 2010.

58

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

UN POSSIBILE PERCORSO APPLICATIVO

59

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

1. La spesa del personale dell'ente locale

Le indicazioni sono quelle della Corte dei conti (deliberazione n. 27/2011): **spese impegnate, senza esclusioni.**

Si **discute** se possano essere escluse le voci di personale a carico dei finanziamenti europei, che non gravano sul bilancio dell'ente locale.

Parere della corte dei conti per la Toscana (n. 191 del 21 luglio 2011): non va considerata la spesa di personale comandato o in convenzione presso altra amministrazione il cui onere viene interamente rimborsato.

Firenze dopo un quesito al Mef, ha potuto sterilizzare la spesa per il personale docente dell'istituto Leonardo da Vinci (10 milioni di €).

60

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

Voce	Importo
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a determinato, compreso il segretario comunale	
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; Emolumenti ad LSU; Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione	
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	
Oneri retributivi a carico ente	
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	
IRAP	
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in comando	
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.	
TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE	61

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

2. Società da consolidare.

La norma si riferisce alle spese sostenute dalle “**Società a partecipazione pubblica totale o di controllo**” che:

- siano destinatarie di **affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara** (acqua, rifiuti, ecc.); non si distingue fra servizi economici e non, per cui sono comprese tutte le società n house;
- **svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;**
- che svolgano **attività strumentali** (funzioni a supporto di funzioni amministrative).

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

2. Società da consolidare.

Sono considerate società controllate (art. 2359 del Codice civile):

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Quest'ultima non presuppone il possesso di una partecipazione.

63

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

2. Società da consolidare.

Quindi sono considerate pubbliche le **società interamente possedute da enti** pubblici, ma anche quelle possedute al 51% da soggetti pubblici, in cui l'ente di riferimento ha soltanto il 3% di partecipazione.

64

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

2. Società da consolidare.

Sono **escluse**:

- le società quotate;
- le società che hanno ricevuto l'affidamento mediante gara.

Dubbi e soluzioni:

Dal tenore letterale della norma sembra **doversi escludere ogni altra forma associativa diversa dalle società, quali consorzi, fondazioni, aziende speciali, ecc.**

65

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

3. Spese del personale della società partecipata

Si devono superare le difficoltà derivanti dal confronto con sistemi contabili totalmente differenti: da un lato, dalla contabilità finanziaria, il sistema contabile obbligatorio nel mondo pubblico locale e, dall'altro, dalla contabilità economica, il sistema del mondo societario .

I dati delle società sono ricavati dai bilanci, in particolare dal **conto economico**, redatto ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile secondo uno schema in cui fra i costi sono riportati:

66

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

Conto economico	
A) Valore della produzione	5.698
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.663
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
5) Altri ricavi e proventi	35
B) Costi della produzione	5.448
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	602
7) Per servizi	2.738
8) Per godimento di beni di terzi	471
9) Per il personale	1.604
10) Ammortamenti e svalutazioni	31
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-37
12) Accantonamento per rischi	0
13) Altri accantonamenti	0
14) Oneri diversi di gestione	40

67

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

C) Proventi e oneri finanziari	-55
15) Proventi da partecipazioni	0
16) Altri proventi finanziari	1
17) Interessi e altri oneri finanziari	56
17 bis) Utili e perdite su cambi	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
18) Rivalutazioni	0
19) Svalutazioni	0
E) Proventi e oneri straordinari	-21
20) Proventi	0
21) Oneri	21
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	134
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	41

68

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

3. Spese del personale della società partecipata

B) Costi di produzione:

9 Per il personale:

- a) Salari e stipendi;
- b) Oneri sociali;
- c) Trattamento di fine rapporto;
- d) Trattamento di quiescenza e simili;
- e) Altri costi

69

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

3. Spese del personale della società partecipata

Vanno considerati tutti o no?

Se si **escludessero i valori non monetari** (i punti c. trattamento di fine rapporto e d. trattamento di quiescenza e simili), dovrebbero essere sommate le eventuali erogazioni corrisposte nell'anno, indipendentemente dalla data di maturazione.

Per motivi di semplificazione si possono considerare tutti i costi della voce B9.

Il lavoro interinale che è in altre voci del conto economico?
Restano necessariamente fuori dal perimetro le prestazioni lavorative incluse in altre voci del conto economico (come il lavoro interinale).

70

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

4. Spese "totali" della società partecipata

Vanno considerati tutti o no? Nella spesa vanno compresi tutti i costi o solo i costi correlati alle variazioni finanziarie?

Se si vogliono considerare solo i costi delle variazioni finanziarie il conteggio comprende:

- la macro voce B) **Costi della Produzione**, dalla quale vanno lasciati **fuori** il punto 10 (ammortamenti e svalutazioni), il punto 12 (accantonamenti per rischi) e il punto 13 (altri accantonamenti);
- gli oneri relativi alla **gestione finanziaria**, ai punti 17 (interessi ed oneri finanziari) e 17-bis (b. perdite su cambi);
- la **gestione tributaria**.

71

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

Sono da lasciar fuori (oltre i punti 10,12,13), anche i costi relativi alle operazioni straordinarie, riclassificate alla voce E (Proventi ed oneri straordinari) e D (Rettifiche di valore di attività finanziarie).

Conto economico	Ipotesi costi monetari (voci da escludere)
A) Valore della produzione	
B) Costi della produzione	
10) Ammortamenti e svalutazioni	X
12) Accantonamento per rischi	X
13) Altri accantonamenti	X
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
19) Svalutazioni	X
E) Proventi e oneri straordinari	
21) Oneri	X
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	

72

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

4. Spese "totali" della società partecipata

Anci (durante i lavori dell'assemblea di Brindisi) ha sostenuto che vanno considerati tutti i costi del conto economico

73

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

Conto economico	costi da considerare (ipotesi Ancì)
A) Valore della produzione	
B) Costi della produzione	X
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	X
7) Per servizi	X
8) Per godimento di beni di terzi	X
9) Per il personale	X
10) Ammortamenti e svalutazioni	X
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	X
12) Accantonamento per rischi	X
13) Altri accantonamenti	X
14) Oneri diversi di gestione	X
C) Proventi e oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni	
16) Altri proventi finanziari	
17) Interessi e altri oneri finanziari	X
17 bis) Utili e perdite su cambi	X
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
18) Rivalutazioni	
19) Svalutazioni	X
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi	
21) Oneri	X
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	X
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	

74

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

4. Spese della società partecipata

Vanno poi messi in campo gli **accorgimenti per evitare che un costo sia considerato due volte, sono i corrispettivi per i contratti di servizio che sono contabilizzati fra le spese correnti dell'ente locale e fra i ricavi della società a fronte dei quali sono stati coperti i costi.**

Costi personale ente locale + costi personale società
 Spesa corrente ente locale + (costi società-spesa corrente ente locale per società)

75

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

5. Il riparto delle spese

Una volta individuate le voci di spesa per il consolidamento, occorrerà ripartirle.

Dubbio e soluzione: sulla base della percentuale di partecipazione o di altri criteri?

Si ritiene sulla base della percentuale di **partecipazione sul capitale sociale di ogni singolo comune o provincia.**

Anche se la società fornisce all'ente locale solo determinate attività.

76

IL RAPPORTO SPESE DI PERSONALE / SPESE CORRENTI

ESEMPIO

Comune

Spesa di personale	€ 5.700	
Spese correnti	€ 15.000	di cui per società partecipata € 4.500

Società partecipata

	conto economico		
Costo Personale voce B9	€ 1.100	Ricavi da contratto di servizio	€ 4.500
Altri costi	€ 5.000	Altri ricavi	€ 2.500
TOT COSTI	€ 6.100	TOT RICAVI	€ 7.000
utile	€ 900		

Rapporto spesa personale su spese correnti di comune + partecipate

$$\frac{5.700+1.100}{15.000+(6.100-4.500)} = \frac{€ 6.800}{€ 16.600} = 40,96\%$$

/7

Spese di rappresentanza

- Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dei comuni devono essere elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del TUEL
- Il prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito Internet dell'ente locale.
- Si dovrà in ogni caso attendere i novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge 138/2011 messi a disposizione per l'individuazione dello schema tipo

78

Spese di rappresentanza

- Il capitolo delle spese di rappresentanza è stato oggetto di un'attenzione costante da parte del legislatore. Con l'art. 6, c. 8, del D.L. n. 78/2010, è stato introdotto, a decorrere dal 2011, il taglio lineare delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, pari all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009.
- Le spese di rappresentanza (se superiori a 5.000 euro), inoltre, devono essere trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione.


79

Spese di rappresentanza

L'attività di verifica riguarda anche gli incarichi di collaborazione, nonché gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e attività di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità oltre che rappresentanza (art. 1, c. 173, legge n. 266/2005).

- Sul tema si ricorda anche l'opportunità di predisporre un regolamento delle spese di rappresentanza che definisca procedure, modalità e limiti nel sostenimento delle stesse, in modo da guidare l'operato degli amministratori (cfr. Corte dei conti Friuli Venezia Giulia sentenza n. 216/2010).

80



81

Revisori dei conti

- Dal primo rinnovo successivo al 13 agosto, i comuni debbono scegliere i revisori per estrazione da un elenco regionale, nel quale possono chiedere di essere inseriti i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Legali e gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

82

Revisori dei conti

L'individuazione dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco è riservata a un decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

83

Revisori dei conti

Nelle more della completa attuazione delle novità, gli enti locali procedono al rinnovo dell'organo di revisione con le modalità previste dall'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

84

Il potenziamento dei controlli dei revisori

Anche i controlli dei revisori dei conti escono rafforzati dalle manovre correttive, con:

- l'obbligo di certificare la relazione di fine mandato comunale e provinciale;
- gli obblighi di verificare il rispetto del contratto di servizio, nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso (secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale) nei casi di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante.

85

I nuovi controlli del prefetto sugli enti locali

- E' assegnato al Prefetto il nuovo potere di accertare il rispetto da parte dei comuni entro i termini stabiliti:
 - dell'obbligo di sopprimere i consorzi di funzioni tra gli enti locali;
 - il divieto di costituzione di società da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e la messa in liquidazione o cessione, entro il 31.12.2012, delle società già costituite (art. 14, comma 32, primo periodo, del dl 78/2010).

86

Controlli del prefetto

La soppressione obbligatoria dei **consorzi** di funzioni tra enti locali introdotta dalla Finanziaria 2010 (art. 2, c. 186, lett. e, legge n. 191/2009) è stata successivamente corretta dal D.L. n. 2/2010, che ha fatto salvi i consorzi imbriferi montani (Bim) e ha sottratto alla soppressione i consorzi di funzione costituiti per la gestione degli enti parco (fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e comunque fino al 31 dicembre 2011).

La Corte dei conti è intervenuta con un importante chiarimento sull'efficacia dell'obbligo di scioglimento, che decorre dalla data di scadenza del consiglio di amministrazione del consorzio e non dalla scadenza del consiglio comunale.

87

Controlli del prefetto

In tema di dismissioni societarie per i comuni sotto i 30mila abitanti, sono dispensate dall'obbligo di dismissione le società, già costituite o partecipate, che rispettino tre condizioni:

- abbiano al 31 dicembre 2012 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi (si presume bilanci 2009-2010-2011);
- non abbiano subito, negli esercizi precedenti, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- non abbiano subito, sempre negli anni precedenti, perdite in conseguenze delle quali il comune sia stato gravato dall'obbligo di procedere al ripiano.

Sono inoltre previste deroghe al divieto di costituire società per i comuni che, associandosi fra loro, costituiscono società paritarie o con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, purché la popolazione complessiva superi la soglia dei 30.000 abitanti.

88

Controlli del prefetto

Nel caso in cui il comune risulti inadempiente il controllo del Prefetto assegna un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso tale periodo scatta il potere sostituito da parte dello Stato.

Nessuna novità, infine, per i comuni con popolazione tra 30.000 a 50.000 abitanti, i quali possono detenere la partecipazione di una sola società e sono obbligati entro fine anno 2011 a mettere in liquidazione le società in eccesso.

89

Ulteriori norme tese a consolidare i vincoli di finanza pubblica

Dopo la **soppressione dei trasferimenti** statali operata con il federalismo fiscale, a seguito della quale le **sanzioni** riferite agli assegni statali sono attribuite anche alle “**nuove**” **entrate** del fondo sperimentale di riequilibrio; in caso di incapienza, gli enti locali sono tenuti a versare la differenza allo Stato.

90

Le verifiche della regolarità amministrativo-contabile

Le verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile sono attivate qualora l'ente evidenzi, anche attraverso il sistema Siope, situazioni di squilibrio finanziario riferibili al ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria e/o al disequilibrio consolidato della parte corrente, nonché alla gestione anomala dei servizi per conto di terzi (art. 5, D.Lgs. n. 149/2011). Prioritariamente agli enti capoluogo di provincia. Per le modalità attuative si rinvia a un decreto del Mef, che dovrà prevedere adeguate forme di contraddittorio fra Ministero dell'economia ed ente sottoposto a verifica.

91

Gli ulteriori dati da pubblicare on line sulle partecipate

Tutte le amministrazioni devono pubblicare sul sito istituzionale, e aggiornare periodicamente, l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria (art. 8 del D.L. n. 98/2011). Di ogni società vanno indicati i seguenti elementi: la quota del capitale sociale posseduta dall'ente pubblico e se ha raggiunto, con riferimento al triennio antecedente la data di pubblicazione, il "pareggio di bilancio".

92

Gli ulteriori dati da pubblicare on line sulle partecipate

Dovrà inoltre essere diffusa sul sito una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente e le società o tra le controllate.

Anche se non è richiesto, andrebbe data l'informativa delle società che sono in corso di dismissione perché non strategiche.

Il riferimento alle "società" taglia fuori dall'obbligo di trasparenza i consorzi, le associazioni e le fondazioni.

93

verifiche della corte dei conti e del prefetto sul dissesto

La Corte dei conti può trasmettere gli atti alla Prefettura per la dichiarazione di dissesto di fronte a comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazione degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente in grado di provocarne il dissesto.

Le analisi delle sezioni regionali della Corte dei conti possono basarsi anche sulle verifiche della regolarità della gestione amministrativo-contabile effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

94

verifiche della corte dei conti e del prefetto sul dissesto

In caso di mancata adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive (art. 1, c. 168, legge n. 266/2005) la Corte dei conti regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della dichiarazione dello stato di dissesto.

Quest'ultimo, nei casi in cui perduri l'inadempimento da parte dell'ente locale, assegna ai consiglieri un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione. Decorso inutilmente il termine, il Prefetto nomina un commissario per l'adozione della dichiarazione di dissesto e scioglie il Consiglio.

95

verifiche della corte dei conti e del prefetto sul dissesto

LA CORTE DEI CONTI TOSCANA, CON LA DELIBERAZIONE N. 204 DEL 27 SETTEMBRE 2011 HA APPROVATO LE "PRIME LINEE DI ORIENTAMENTO AI FINI DELL'ADEMPIMENTO DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 2 DEL D.Lgs. 149/2011".

96

La relazione di fine mandato comunale e provinciale

Il nuovo documento contabile arriva con il D.Lgs. n. 149/2011 (art. 4): gli enti locali sono obbligati a descrivere le principali attività svolte durante il mandato entro tre mesi dal suo termine e con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei nn. 1 e 2, c. 1, art. 235⁹⁷ Cod. civ., ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;.

La relazione di fine mandato comunale e provinciale

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La relazione, una volta sottoscritta dal rappresentante dell'ente e certificata dai revisori dei conti, va inviata al Tavolo tecnico interistituzionale presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (entro 10 giorni dalla sottoscrizione), il quale entro 20 giorni spedisce all'ente un rapporto sull'esito delle verifiche effettuate. ⁹⁸

La relazione di fine mandato comunale e provinciale

Relazione e rapporto devono essere pubblicati sul sito dell'ente entro il giorno successivo al ricevimento e inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Gli enti devono giustificare anche l'eventuale mancato adempimento dell'obbligo di redigere la relazione di fine mandato e darne pubblicità nella pagina principale del sito dell'ente.

Non resta che attendere la pubblicazione dello schema tipo (semplificato per i comuni con meno di 5.000 abitanti) prevista entro il prossimo 3 gennaio.

99

Sintesi novità sistema contabile

Oggetto	Obbligo	Operatività	Rif. normativo
Prospetto delle spese di rappresentanza da allegare al rendiconto	Trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicazione sul sito (entro 10 giorni dall'approvazione)	Sospesa fino all' individuazione dello schema tipo del prospetto (termine 13 novembre)	Art. 16 c. 26 D.L. 138/2011
Relazione di fine mandato comunale e provinciale	Pubblicazione sul sito della relazione e del rapporto del tavolo tecnico	Sospesa fino all' individuazione dello schema tipo (termine 3 gennaio)	Art. 4 D.Lgs. n. 149/2011
Pubblicazione on line sulle partecipate	Indicare elenco delle società dirette e indirette, quota posseduta e raggiungimento o meno del "pareggio di bilancio"	I dati devono essere pubblicati dal Operativa dal 6 ottobre	Art. 8 D.L. n. 98/2011

100

Sintesi novità controlli

Oggetto	Operatività	Rif. normativo
Nuovi controlli del prefetto sugli enti locali: 1) verifica dello scioglimento dei consorzi di funzione; 2) adempimenti relativi alle partecipate da parte dei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti.	1) Già operativo 2) 31 dicembre 2012 per la parte relativa alle dismissioni	Art. 16 c. 28 D.L. n. 138/2011
Verifiche della Corte dei conti e del prefetto sul dissesto	Già operativo	Art. 6 c. 2 D.Lgs. n. 149/2011
Verifiche sulla regolarità amministrativo contabile	Sospesa fino all'approvazione di un decreto del Mef	Art. 5 D.Lgs. n. 149/2011
Potenziamento dei controlli dei revisori dei conti: 1) obbligo di certificare la relazione di fine mandato comunale e provinciale; 2) obblighi di verificare il rispetto del contratto di servizio nei casi di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette "in house".	1) Sospesa fino all' individuazione dello schema del prospetto (termine 11 novembre) 2) Già operativo	1) Art. 4 D.Lgs. n. 149/2011 2) Art. 4 c. 18 D.L. n. 138/2011

101

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Patrizia Ruffini

patriziaruffini@yahoo.it

102